

[DL 1/2012 per la concorrenza, infrastrutture e competitività: via libera definitivo dalla Camera](#)

23 Marzo 2012

L'Aula della Camera ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 1/2012 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ([DDL 5025/C](#) - Relatori gli Onorevoli Cosimo Ventucci del Gruppo parlamentare PdL e Lido Scarpetti del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dal Senato.

Confermate, in particolare, le seguenti disposizioni:

-Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)

Viene previsto il **ricorso, in via prioritaria** e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, alle procedure in materia di **finanza di progetto**, di cui all'art. 153 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), per favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, **previa analisi della convenienza economica e verifica della copertura** del contributo pubblico da erogare. Viene rinviato ad un successivo decreto ministeriale la disciplina delle condizioni, modalità e limiti attuativi della suddetta disposizione.

L'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera è **a esclusivo rischio del concessionario**, al quale è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi. La concessione ha durata non inferiore a venti anni. Viene, infine, previsto che se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, i soggetti istituzionali (fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici) **possono contribuire** all'opera con il finanziamento di **almeno il 20% del costo di investimento**.

- IMU agevolata (art. 56)

Viene prevista la possibilità per i Comuni di **ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Viene integrata la disciplina sulle operazioni di **permuta di beni appartenenti allo Stato**, da realizzarsi a cura dell'Agenzia del demanio, di cui all'art. 6, c. 6 ter, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, prevedendo che nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, **potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75% della permuta** mentre il restante 25% dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili

- IVA per housing sociale (art. 57)

Viene modificato l'art. 10 del DPR 633/1972 in materia di IVA prevedendo tra le **operazioni esenti** da tale imposta: le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, **escluse le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata**. Risultano, altresì, esenti **le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite**

imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Viene, inoltre, modificata la Tabella A, parte terza, del predetto DPR prevedendo tra i beni e i servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento le **locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata** dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio.

-Rating di legalità (art. 5-ter)

Viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere **l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali** e di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, all'elaborazione di un **rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale**; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

-Ritardati pagamenti (art. 35)

Vengono dettate misure per accelerare il **pagamento dei crediti commerciali**, certi, liquidi ed esigibili, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, **connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture**. In particolare, per l'estinzione dei pagamenti pregressi della pubblica amministrazione viene disposto che i crediti maturati al 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 milioni di euro. Vengono, inoltre, integrati, per il 2012, i fondi speciali per la riscrittura dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, rispettivamente, di 2000 milioni di euro e di 700 milioni di euro.

Viene, altresì, previsto che le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito sono **autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori** le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero **anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria**. In caso di compensazione, cessione e transazione le controversie in corso si intendono rinunciate.

-Tesoreria unica (art. 35)

Viene disposta la sospensione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2014, del regime speciale di tesoreria, di cui all'art. 7 del Dlgs 279/1997, in base al quale Regioni ed enti locali dovevano versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Viene, altresì, disposto che **tutte le entrate delle Regioni e degli enti locali, e non solo quelle derivanti dal bilancio dello Stato, dovranno essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato**, ai sensi dell'art. 1 della L 720/1984.

I tesorieri o i cassieri degli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica provvedono ad adeguare la propria operatività all'art. 1 della L. 720/1984, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità liquide esigibili depositate sulle rispettive contabilità speciali.

-Commissioni bancarie (art. 27-bis)

Viene disposta la **nullità di tutte le clausole** comunque denominate che prevedano **commissioni a favore delle** banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

-Autorità regolazione Trasporti (art. 36)

Vengono attribuite alla costituenda Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di cui al decreto-legge DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, le funzioni di regolazione nei settori ferroviario, portuale, aeroportuale ed autostradale nonché nei settori relativi alla mobilità urbana (trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non).

Con particolare riferimento al settore autostradale, l'Autorità provvede: alla definizione dei criteri per

la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi, alla **definizione degli schemi di bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto**; nonchè alla definizione, per le nuove concessioni nel settore autostradale, dei sistemi tariffari dei pedaggi sul metodo del *price cap*.

-Grandi eventi (art. 40-bis)

Viene modificato l'art. 5-bis del DL 343/2001 convertito dalla L. 401/2001 sulla disciplina della Protezione civile, **eliminando i grandi eventi dall'ambito di applicazione del potere di ordinanza** di cui all'art. 5 della L. 225/1992.

Nel corso dell'esame in Aula sono stati accolti numerosi **ordini del giorno** tra cui:

- il n. 62 (a firma dell'On. Costantino Boffa del Gruppo parlamentare PD) che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di portare rapidamente all'approvazione del CIPE **i progetti definitivi riguardanti opere immediatamente cantierabili** e finanziate anche attraverso il *project financing* a condizione che il contributo pubblico sia già disponibile a legislazione vigente";

- n. 79 (a firma dell'On. Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP) che impegna, tra l'altro, il Governo ad adottare misure per **accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni**, nonchè a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese creditrici il diritto di ottenere da parte della PA debitrice la **certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento** ai fini di un'eventuale cessione del relativo credito a banche o istituti finanziari.

Si vedano precedenti del 31 gennaio 2012 e del 2 marzo 2012.

Si allegano gli ordini del giorno n.62 e n.79

[5879-Ordine del giorno n.79.pdf](#)[Apri](#)

[5879-Ordine del giorno n.62.pdf](#)[Apri](#)